

ItaliaOggi
Numero **080**, pag. **51** del **4/4/2007**
Autore: **di Andrea Mascolini**

Progettazione senza minimo

*Determinazione dell'Authority ll.pp. sull'affidamento dei servizi di ingegneria.
Gare e appalti integrati: niente sconto per la p.a*

Minimi tariffari derogabili nelle gare di progettazione e negli appalti integrati, abrogazione implicita delle norme del Codice da parte del decreto Bersani, determinazione dell'importo a base di gara con il d.m. 4 aprile 2007, inapplicabilità della norma sullo sconto del 20% a favore delle amministrazioni, cottimo fiduciario per gli incarichi di progettazione fino a 20 mila euro. È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la rilevante e attesa determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007 che reca indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura a seguito dell'entrata in vigore del Codice appalti pubblici e del cosiddetto decreto Bersani che ha abolito i minimi inderogabili.

La determinazione segue l'audizione svoltasi il 25 ottobre 2006, cui parteciparono rappresentanti degli ordini professionali, dell'organizzazione delle società di ingegneria (Oice), delle stazioni appaltanti e del ministero della giustizia.

L'Autorità sposa la tesi dell'applicabilità del decreto Bersani alle gare pubbliche di progettazione: 'poiché le due fonti normative sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, l'antinomia fra i due provvedimenti deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall'articolo 15, delle disposizioni preliminari del Codice civile, dalla cui applicazione deriva che l'articolo 2, del dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006 (decreto Bersani, n.d.r.), emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel dlgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore (si veda una prima conferma, se pure indiretta, nella giurisprudenza in Tar Marche, 19/07/2006, n. 632)'.

Da ciò l'Autorità deduce che devono essere considerati implicitamente abrogati l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 del Codice (che prevedevano il principio dell'inderogabilità dei minimi) e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53 (le spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili), nell'ambito degli appalti integrati anche disciplinati, oggi dall'articolo 19 della legge 109/94. In sostanza per l'Autorità anche negli appalti integrati il ribasso per le spese di progettazione risulta ammesso. Per l'Autorità 'con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese)'. Rimangono invece in vigore le previsioni del codice dei contratti (art. 92, comma 5) in merito all'incentivo del 2% ai progettisti degli uffici tecnici delle amministrazioni. Per l'importo stimato da porre a base di gara, l'Autorità conferma l'utilizzabilità del d.m. 4 aprile 2001. La riduzione del 20% a favore delle amministrazioni, invece, 'non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara)'. Per quel che concerne lo svolgimento delle gare si sottolinea che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 'appare più indicato in relazione alla specificità e alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi'. Si richiama poi, in caso di prezzo più basso, l'applicabilità dell'articolo 124, comma 8, del Codice per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell'articolo 86, comma 1 del Codice in caso di appalti sotto soglia. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88 del Codice.

In caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica per i contratti di qualsiasi importo, l'articolo 86, comma 2 sulla valutazione della congruità delle offerte. Per i servizi tecnici di importo inferiore a 20 mila euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia. (riproduzione riservata)